

CONFERMATE LE PROCEDURE STRAGIUDIZIALI

Trasferimenti sbagliati? C'è ancora la conciliazione

DI MARCO NOBILIO

Anche quest'anno i docenti e i non docenti, che dovessero ritenere di essere stati lesi nei loro diritti per effetto degli esiti dei trasferimenti o dei passaggi, potranno presentare un'istanza di conciliazione entro dieci giorni dalla pubblicazione dei movimenti. La domanda dovrà essere inoltrata all'ufficio scolastico al quale avranno rivolto la domanda di mobilità. E dovrà recare gli elementi di fatto e le giustificazioni giuridiche a sostegno della richiesta. La possibilità di continuare a utilizzare questo strumento di composizione stragiudiziale delle controversie sulla mobilità deriva dalla conferma del contratto sulla mobilità dell'anno scorso. Conferma che è avvenuta in forza di un accordo sottoscritto dai sindacati il 21 dicembre scorso. La clausola negoziale di riferimento è l'articolo 17 del contratto sulla mobilità. Che rinvia ad alcune disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 2009 che, però, non dovrebbero essere più in vigore. Tant'è che il comma 2 contiene una chiosa con un rinvio alla compatibilità con le vigenti disposizioni di legge: «Tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione e arbitrato apportate al codice di procedura civile dall'articolo 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183».

In particolare, non è più in vigore la normativa che legittima le procedure stragiudiziali di fonte negoziale sia per quanto riguarda la conciliazione (un tentativo bonario di comporre la controversia tramite un accordo tra le parti) che per quanto concerne l'arbitrato (una sorta di processo privato davanti a un arbitro che funge da giudice). Oltre tutto, il previo esperimento della conciliazione non è più condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Pertanto, per esperire l'azione giudiziale ci si può rivolgere direttamente al giudice senza passare per ulteriori procedure che, di fatto, si traducevano in un mero allungamento dei tempi del procedimento. Negli ultimi anni, però, l'amministrazione, basando le proprie decisioni sul cosiddetto potere di autotutela, ha comunque consentito, in molti casi, l'esperimento delle procedure di conciliazione presso gli uffici. E in caso di accoglimento della domanda, gli uffici hanno adottato le dovute rettifiche, proprio in virtù di tale potere. Che consente all'amministrazione che ha emesso il provvedimento di correggerlo o annullarlo autonomamente, senza attendere un eventuale provvedimento del giudice.

© Riproduzione riservata ■

